

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 19/2018 DEL 15 NOVEMBRE 2018

IL REGIME FORFETTARIO DEL 2019

La Bozza di Bilancio 2019 prevede delle modifiche importanti anche per quanto riguarda il regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014.

In primo luogo viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi percepibili per poter usufruire del regime.

Tale limite si applicherà a tutte le tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività svolta.

Rimangono invece invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Nell'attuale versione della bozza è inoltre prevista la rimozione:

- del limite alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a 5.000 euro)
- del limite del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro).
- del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti.

Viene però prevista l'inapplicabilità del regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l'attività d'impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili).

È stata introdotta un'ulteriore causa di esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società personali o associazioni professionali, di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in partecipazione; l'esclusione non è limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai soci, di cui all'art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali soggetti collettivi.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA FATTURA ELETTRONICA

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dell'Agenzia Entrate. In tale occasione l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti.

In sintesi i punti che sono stati chiariti:

- **ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica** regolarmente transitata tramite il Sdl. **Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;**
- non sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal Sdl;
- le autofatture per omaggi e per autoconsumo devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al Sdl;
- nel caso di integrazione di fatture d'acquisto riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al Sdl), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell'Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all'integrazione emettendo un'autofattura che transita dal Sdl. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra Cee permane l'obbligo di invio del cosiddetto spesometro+pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;

- **non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA;**
- non sono state modificate le disposizioni in tema di fattura differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;
- **nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale inesistente, il Sdl scarta la fattura** in quanto non conforme all'art. 21 del DPR 633/72. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L'Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell'operazione;
- **nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, il numero e la data della dichiarazione d'intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio l'causale.**

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE TER

L'articolo 3 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una nuova definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta rottamazione delle cartelle ter.

Per aderire alla definizione agevolata occorrerà presentare l'apposito modello entro il 30 aprile 2019 e potranno essere definiti i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali)

Resteranno da pagare:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 potrà avvenire in un'unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.

In caso di versamento rateale si applicherà il tasso del 2% annuo.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
- sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata.
- per gli stessi carichi, l'agente della riscossione non potrà:
 1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

L'adesione alla rottamazione di un ruolo comporta l'impegno a rinunciare alla prosecuzione dell'eventuale contenzioso riferito al ruolo stesso.

La rottamazione può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora.

Riteniamo innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in essere (che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).

Invitiamo quindi, chi non avesse già provveduto, a richiedere ad Agenzia Entrate Riscossione un estratto conto dei ruoli accedendo ai servizi online messi a disposizione sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione oppure direttamente agli sportelli.

Chi avesse già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis") ma non fosse riuscito a saldare le prime rate scadute potrà regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

L'art. 3 del Decreto Legge stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagheranno gli importi scaduti entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla nuova rottamazione.

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova "comunicazione" con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla "rottamazione bis" ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Il mancato versamento delle somme dovute entro il 7 dicembre 2018 preclude la possibilità di usufruire della rottamazione ter.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

L'art. 4 del DL 119/2018 prevede che **i debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all'Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano automaticamente annullati.**

Non è necessaria una manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L'annullamento è "automatico" e sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018 ma con effetti che si producono sin dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto).

Nel calcolo del limite di 1.000 euro si prendono in considerazione tutte le somme dovute in relazione al singolo carico (cioè singola partita di ruolo), e quindi comprendendo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Poiché l'effetto si produce dal 24 ottobre, se sono stati effettuati pagamenti parziali in relazione a quel carico si prenderà in considerazione solo il debito residuo.

Se il debitore avesse già pagato il debito relativo al ruolo alla data del 23 ottobre 2018, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Se invece lo avesse fatto dal 24 ottobre in poi, le somme versate saranno imputate alla definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. Nel caso in cui non ci fossero debiti, Agenzia Entrate riscossione notificherà l'invito a ritirare il rimborso delle somme versate.

Sono esclusi dallo stralcio:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (ad esempio i dazi doganali);
- IVA riscossa all'importazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questa Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.